
Mar 12 Mar, 2019

Attività ricettive: obbligo di registrazione degli alloggiati

Su indicazione della Prefettura di Firenze si richiama l'attenzione di tutti coloro che operano nel settore delle attività ricettive sull'obbligo di registrazione degli alloggiati.

L'**art. 109 TULPS** stabilisce l'**obbligo di registrazione degli alloggiati** e trova applicazione non solo nei confronti dei **gestori professionali**, ma anche di coloro che svolgono attività ricettive **con carattere saltuario**. Per questo è necessario richiamare gli orientamenti formulati con la circolare 29 luglio 2005 n. 557, che chiarisce l'applicazione dell'art. 109 anche alle "strutture di accoglienza non convenzionale", categoria "aperta" nella quale devono ricomprendersi anche gli esercizi di bed and breakfast, indipendentemente dal fatto che le prestazioni ivi erogate abbiano un carattere professionale o occasionale.

L'**art 19 bis del D.L. 113/2018** viene adesso a chiarire e confermare, come indicato anche dalla successiva circolare n. 0004023 che specifica l'obbligo anche per la locazione per usi turistici o altri scopi di appartamenti (ammobiliati o meno) per periodi di tempo più o meno brevi, che gli obblighi sopra indicati e previsti dall'art. 109 TULPS si applicano anche ai soggetti che cedono in **locazione** o in **sublocazione** immobili con **contratti della durata inferiore a 30 giorni**.

L'intervento normativo viene a ricomprendere sotto il proprio ambito di operatività tutte le cessioni di immobili o parti di essi, per periodi infra-mensili che avvengono sulla base di rapporti locatizi, suscettibili di iscriversi nelle tipologie negoziali di cui agli articoli 1571 e 1594 cc.

Continuano, invece, ad essere **sottratti agli obblighi** di cui all'art. 109 le cessioni della **predetta durata** che avvengono a titolo di **liberalità** o sulla base di rapporti di carattere **gratuito**.

Si ricorda che l'art. 109 TULPS stabilisce che la **comunicazione** al Questore dei dati delle persone alloggiato dove avvenire esclusivamente secondo le modalità individuate dal D.M. 7 gennaio 2013, cioè tramite **mezzi informatici o telematici**, previa abilitazione all'inserimento dei dati nel sistema

informatico istituito dal Ministero dell'Interno rilasciata dalla Questura territorialmente competente.

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Mar 12 Mar, 2019